



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 64 del 2012, proposto da:  
Tekno Consulting S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandataria del R.T.I. costituito con la Soc. Coop. Ca.R.E.Ca. e la soc. Molajoni S.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Stefano Tripanera e Serena Celestini, con domicilio eletto presso l'avv. Filippo Vaccino, in Aosta, corso Battaglione Aosta n. 8;

***contro***

- Regione Valle d'Aosta, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianni Maria Saracco, con domicilio eletto presso la sede della Regione, Dipartimento Legislativo e Legale, in Aosta, piazza Deffeyes n. 1;
- Presidenza della Regione Valle d'Aosta - Direzione Protezione Civile;

***nei confronti di***

I.V.I.E.S. (Impresa Valdostana Idraulica Edilizia e Stradale) S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandataria del costituendo R.T.I con la società F.lli Airaudi S.a.s. di Airaudi Mauro & C., rappresentate e difese dall'Avv. Hebert D'Herin, con domicilio per legge presso la Segreteria del T.A.R., in Aosta, piazza Accademia S. Anselmo n. 2 ;

***per l'annullamento***

del verbale di aggiudicazione provvedimento dirigenziale n. 2746 del 21 giugno 2012 della Regione autonoma Valle d'Aosta – Presidenza della Regione - Dipartimento Enti Locali, Servizi di Prefettura e Protezione Civile - Protezione civile e di ogni atto connesso con il quale si è provveduto ad aggiudicazione definitiva, a seguito di gara a procedura aperta ai sensi del d.lgs. n. 163/2006, all'a.t.i. costituita tra la Società Impresa Valdostana Idraulica Edilizia e Stradale - IVIES S.p.A. con sede in Pontey e la Società F.lli Airaudi S.a.s. di Airaudi Mauro, con sede in Robassonero, della progettazione definitiva, progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione di elisuperfici attrezzate per il volo notturno, di cui alla D.G.R. 3166/2010;

oggetto di impugnazione con il ricorso principale;

*nonché, per l'annullamento*

della prede detta determinazione dirigenziale n. 2746 del 21 giugno 2012 e dei verbali della Commissione esaminatrice nella parte in cui omettono l'esclusione della ricorrente principale in conseguenza

dell'inammissibilità dell'offerta da questa presentata per contrasto con specifiche tecniche del Capitolato speciale descrittivo, e in subordine:

- dell'art. 1.2.1 del Capitolato speciale ove interpretato in senso preclusivo all'ammissibilità di offerte di soluzioni progettuali ed esecutive comportanti la realizzazione di elisuperfici con luci perimetrali poste a metri 5 di distanza e la fornitura di un solo indicatore di angolo di planata;
- dell'art. 1.4.2 del Capitolato speciale descrittivo ove interpretato quale indicatore del contenuto dell'offerta da presentare in gara, oggetto di impugnazione incidentale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Valle d'Aosta e di I.V.I.E.S. S.p.A. e della società F.Lli Airaudi S.a.s. di Airaudi Mauro & C.;

Visto il ricorso incidentale proposto da I.V.I.E.S. S.p.A. in proprio e quale mandataria del RTI con la società F.Lli Airaudi S.a.s. di Airaudi Mauro & C.;

Viste le memorie difensive;

Vista l'ordinanza cautelare n. 29/2012;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 120, co. 9, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 novembre 2012 il dott. Marco Poppi e uditi per le parti i difensori delle parti come da

verbale;

Visto il dispositivo di sentenza n. 93/2012;

### FATTO e DIRITTO

1. - La Regione Valle d'Aosta ha indetto una procedura di gara ex art. 55 del D. Lgs. n. 163/2006 per la progettazione definitiva, progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione di n. 7 elisuperfici attrezzate per il volo notturno da realizzarsi in altrettanti Comuni della Regione, che, a conclusione delle procedure valutative, è stata aggiudicata all'odierna controinteressata, Associazione temporanea di imprese tra la società IVIES S.p.A. (capogruppo) e la società F.lli Airaudi s.a.s. di Airaudi Mauro & C..

Detto esito veniva dall'odierna ricorrente impugnato deducendo la non conformità, sotto più profili, dell'offerta della controinteressata alle prescrizioni di gara.

L'Amministrazione resistente e la controinteressata si sono costituite in giudizio contrastando le avverse doglianze e chiedendo la reiezione del ricorso.

Con ordinanza n. 29 adottata nella camera di consiglio del 19 settembre 2012 è stata accolta l'istanza cautelare.

Con atto depositato il 15 ottobre 2012, la controinteressata ha proposto ricorso incidentale eccependo, a propria volta, la difformità dal progetto a base d'asta dell'offerta della ricorrente principale e la conseguente illegittimità della mancata esclusione della stessa dalla gara.

Con il medesimo mezzo di gravame ha, altresì, impugnato la *lex specialis* di gara qualora fosse da interpretarsi nel senso che inibiva la presentazione di progetti in deroga ai requisiti prestazionali minimi fissati dal Capitolato speciale descrittivo, nonché nella parte in cui disciplinava gli adempimenti connessi al progetto tecnico definitivo.

In vista dell'udienza tutte le parti hanno prodotto memorie.

All'esito della pubblica udienza del 14 novembre 2012, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il 15 novembre 2012 è stato pubblicato il dispositivo della presente sentenza, ai sensi dell'art. 120 c.p.a..

2. - Preliminarmente il collegio definisce l'ordine di trattazione delle questioni oggetto del presente giudizio e, conformandosi all'insegnamento dell'Adunanza Plenaria n. 4/2011, preso atto del carattere "paralizzante" delle doglianze oggetto del primo motivo di ricorso incidentale (tendenti a contestare la legittimità dell'ammissione alla gara della ricorrente principale e, quindi, tali da determinare, in caso di fondatezza, il venir meno dell'interesse a ricorrere), procede allo scrutinio di queste ultime con priorità sui motivi oggetto di ricorso principale.

2.1. - Con il primo motivo di ricorso incidentale, l'aggiudicataria deduce l'illegittimità della mancata esclusione della ricorrente principale per avere previsto la realizzazione di piazzole non conformi alla "tipologia costruttiva" prescritta dall'art. 1.2.1 del Capitolato speciale descrittivo.

La richiamata prescrizione prevedeva che la resistenza strutturale delle

aree di approdo e decollo venisse “computata in base alle caratteristiche dell’AW 139 la cui lunghezza F.T. è di mt. 16,66 e il cui MTOW è di 6.800 kg. (in via conservativa anche in vista di preannunciati incrementi futuri, in progetto si considera un peso massimo al decollo di 8 tonnellate)”.

La ricorrente principale, contravvenendo a quanto prescritto avrebbe offerto manufatti dimensionati in base ad un carico di riferimento pari 6.800 DaN.

La censura è infondata.

La clausola in commento, richiedendo che la resistenza strutturale degli approdi venisse computata con riferimento a velivoli del peso di kg. 6.800 ed ipotizzando, peraltro con una equivoca integrazione posta fra parentesi, utilizzi futuri interessanti velivoli del peso di 8 tonnellate, in tutta evidenza peccava di chiarezza rivelandosi inidonea ad esprimere in modo chiaro ed univoco un requisito prestazionale inderogabile.

Del resto, ricorrendo a criteri ermeneutici di ordine sistematico, quando la Stazione appaltante, in sede di predisposizione della disciplina di gara, ha inteso prescrivere particolari specifiche minime costruttive sottratte alla libera determinazione dei concorrenti lo ha fatto espressamente, come meglio si argomenterà in sede di scrutinio dei primi due motivi di ricorso principale.

2.2. - Le ulteriori doglianze oggetto di ricorso incidentale (secondo, terzo e quarto motivo) non assumono quella “portata paralizzante” in relazione alla quale sono rinvenibili esigenze di priorità logica che ne

consigliano lo scrutinio anticipato rispetto al ricorso principale.

Ciò nonostante, attesa l'infondatezza delle medesime, per esigenze di economia processuale e di semplificazione espositiva, il collegio ritiene di scrutinarle con precedenza.

Con il secondo motivo di ricorso incidentale, l'aggiudicataria impugna l'art. 1.2.1 del Capitolato speciale descrittivo nella parte in cui prevede che l'area di approdo e decollo venga segnalata con luci perimetrali "spaziate tra di loro non più di tre metri", nella misura in cui detta prescrizione debba interpretarsi nel senso che determini l'inaammissibilità della soluzione progettuale offerta (piazzola con basamento circolare munita di luci di segnalazione poste a metri 5 di distanza).

Sotto un primo profilo, viene dedotta la violazione degli artt. 68 e 69 del d. Lgs. n. 163/2006 e della normativa ICAO, Annesso 14, "Heliports", volume II.

Sotto altro profilo, si afferma che la soluzione circolare offerta costituirebbe una soluzione più vantaggiosa rispetto a quella richiesta in quanto presenterebbe una maggiore flessibilità di utilizzo consentendo più direzioni di decollo e atterraggio, e determinerebbe un risparmio sui costi di pavimentazione e di manutenzione, oltre che minori difficoltà realizzative.

Le suesposte doglianze sono infondate.

L'art. 68, comma 2, del d.lgs. 163/2006 prevede che "le specifiche tecniche devono consentire pari accesso agli offerenti e non devono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura dei

contratti pubblici alla concorrenza”.

L'art. 69, comma 1, prescrive ulteriormente che “le stazioni appaltanti possono esigere condizioni particolari per l'esecuzione del contratto, purché siano compatibili con il diritto comunitario e, tra l'altro, con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, e purché siano precisate nel bando di gara, o nell'invito in caso di procedure senza bando, o nel capitolato d'oneri”.

Circa il precetto di cui all'art. 68, premessa l'irrilevanza della forma quadrata o circolare della piazzola, la ricorrente incidentale non fornisce alcun elemento atto a suffragare la tesi per la quale la necessità di installare un numero maggiore di dispositivi di illuminazione, nella specie uno ogni tre metri anziché uno ogni cinque, dovrebbe costituire ostacolo alla concorrenza atteso che implica unicamente l'installazione in numero superiore di dispositivi analoghi a quelli comunque previsti, e dalla stessa offerti, anche se più distanziati.

Relativamente al precetto di cui all'art. 69, deve rilevarsi che, in piena conformità al dettato della norma, l'Amministrazione ha inserito i contestati requisiti prestazionali minimi nel Capitolato speciale descrittivo.

Infondata, infine, risulta essere la censura di violazione della normativa ICAO che consentirebbe l'utilizzo di basamenti circolari con posizionamento di luci perimetrali distanti 5 metri (soluzione offerta dall'aggiudicataria).

A sostegno della tesi prospettata, viene allegato il Regolamento



ENAC per la “costruzione ed esercizio degli eliporti” , edizione n. 1 del 20 ottobre 2011 che, al punto 1.3.2 “Aree di atterraggio e sollevamento (TLOF)” prevede che la TLOF possa avere qualsiasi forma e, al successivo punto 6.62.b), rubricato “Luci della FATO”, prescrive che queste debbano essere spaziate “per un’area di forma qualsiasi, inclusa quella circolare, ad intervalli di non più di 5m con un minimo di 10 luci”.

La previsione in questione, dettata per gli eliporti, secondo l’aggiudicataria, dovrebbe trovare applicazione a maggior ragione anche per le elisuperfici destinate ad un traffico di minore impatto.

La censura non coglie nel segno.

Occorre, infatti, premettere che la richiamata disciplina è riferita agli eliporti, ovvero ad aree di atterraggio e decollo inserite in strutture già di per sé dotate di requisiti di visibilità che ne garantiscono una più agevole individuazione in ogni condizione di luce, mentre la gara oggetto del presente giudizio è riferita alla realizzazione di elisuperfici consistenti in aree di approdo collocabili in contesti ambientali e strutturali differenti che rendono non irragionevole la richiesta di dispositivi in grado di incrementare la visibilità notturna e fornire un più sicuro ausilio in fase di atterraggio notturno.

Con il terzo motivo di ricorso incidentale, la ricorrente deduce un ulteriore profilo di illegittimità dell’art. 1.2.1 del Capitolato speciale descrittivo nella parte in cui prevede che le elisuperfici da realizzarsi siano dotate di 2 indicatori di angolo di planata, ove la disposizione debba interpretarsi nel senso di non ritenere ammissibili soluzioni

contemplanti un solo dispositivo.

La richiesta di 2 indicatori, sostiene la ricorrente incidentale, si paleserebbe come irragionevole e non rispondente ad interessi oggettivi della Stazione appaltante in quanto, con riferimento a tutte le elisuperfici da realizzare, ad esclusione di quella di Cogne, ove due indicatori sono comunque previsti, è possibile una sola direzione di atterraggio.

A conferma di ciò rileva che il secondo indicatore non sarebbe previsto nel computo metrico estimativo a base di gara.

Anche tale doglianza è priva di fondamento.

A tacere del fatto che l'affermazione circa la possibilità di un'unica traiettoria di atterraggio è sfornita di alcuna prova, deve in primis rilevarsi che la scelta di richiedere due indicatori in luogo di uno è espressione di una scelta discrezionale della Stazione appaltante non sindacabile nel merito se non in presenza di evidenti elementi di illogicità tali da far ritenere, anche se in via meramente sintomatica, una distorsione nell'esercizio del potere esercitato: elementi sintomatici che non è dato rilevare nella fattispecie all'esame stante la stretta afferenza della scelta operata a profili di sicurezza della navigazione notturna.

Irrilevante sul punto è, altresì, la mancata menzione del secondo indicatore nel computo metrico estimativo stante la pacifica prevalenza delle disposizioni di Capitolato su quelle contenute nella documentazione di gara allegata (Cons. St., Sez. V, 23 novembre 2010, n. 8151).

Con il quarto motivo di ricorso incidentale, l'aggiudicataria ha dedotto l'illegittimità dell'art. 1.4.2 del Capitolato speciale descrittivo disciplinante i contenuti del progetto definitivo con elencazione degli elaborati che lo compongono.

In particolare, il Capitolato, prevedendo la produzione del "piano particellare relativo all'occupazione delle aree", lo "studio dettagliato di inserimento urbanistico" e "l'aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza", richiederebbe adempimenti non previsti dal Disciplinare di gara laddove elenca gli elementi costitutivi dell'offerta tecnica.

La contraddittorietà fra i contenuti dei due documenti di gara troverebbe conferma al paragrafo 11.3 del Disciplinare ove si prescrive la produzione degli elaborati di cui al Capitolato speciale unicamente "nei venti giorni successivi alla comunicazione circa l'intervenuta aggiudicazione definitiva".

La censura (tesa, peraltro, a censurare disposizioni che non hanno ancora trovato applicazione allo stato della procedura) è inammissibile non essendo possibile evincere dalla generica formulazione della stessa il profilo di lesività rilevante.

Per quanto precede il ricorso incidentale deve essere respinto.

3. - Quanto al ricorso principale, con il primo motivo di ricorso, la ricorrente, illustrati brevemente gli esiti di gara, deduce come l'aggiudicazione in questa sede contestata sia stata influenzata dai punteggi attribuiti dalla Commissione in relazione al parametro C "ribasso percentuale unico", offerto dall'aggiudicataria nella misura

del 14,44% (contro il 4,7% della ricorrente): ribasso che, si sostiene, si giustificerebbe in ragione di un progetto non rispettoso dei requisiti minimi richiesti e che consentirebbe, per tale ragione un sensibile contenimento dei costi.

In particolare, la ricorrente precisa di aver riportato, in sede di valutazione tecnica (parametri A, B1, B2 e B3) un punteggio superiore a quello della controinteressata (punti 57,3 contro i 43,26) e di essere stata sopravanzata da quest'ultima all'esito della valutazione dell'offerta economica (parametri C e D), o meglio, di una sola componente dell'offerta economica (come anticipato, il ribasso percentuale), in quanto circa il parametro C entrambe le concorrenti hanno riportato il medesimo punteggio pari al massimo previsto (punti 15).

Il rilevante ribasso offerto, secondo la ricorrente, si sarebbe reso possibile grazie ad una progettazione non rispettosa dei requisiti minimi prescritti dal progetto preliminare tali da determinare un significativo contenimento dei costi.

In merito agli specifici profili di illegittimità dell'offerta risultata vittoriosa, la ricorrente evidenzia che l'aggiudicataria ha offerto la realizzazione di piazzole dotate di luci di rilevazione notturna posizionate ogni 5 metri a fronte di una distanza massima consentita dal Capitolato speciale, di 3 metri, realizzando una contrazione dei costi pari a circa il 3% dell'importo a base d'asta.

Con il secondo motivo di ricorso, che è possibile scrutinare congiuntamente al primo stante la sostanziale identità delle doglianze

formulate, la ricorrente deduce che l'aggiudicataria avrebbe offerto, anche in questo caso in violazione dei requisiti prestazionali minimi, un solo indicatore di angolo di planata in luogo dei due richiesti procurandosi un ulteriore risparmio di spesa pari al 10% dell'importo a base di gara.

La Regione Valle d'Aosta, in via preliminare, solleva eccezione di inammissibilità per indeterminatezza del petitum in quanto non verrebbe allegata alcuna prova che i risparmi consentiti dalla minor superficie della piazzola (rotonda anziché quadrata), dall'impiego di un minor numero di luci (del costo di circa € 300 cadauna) o dalla fornitura di un minor numero di indicatori di planata rappresentino le uniche ragioni che hanno consentito il ribasso offerto

Qualora invece si volesse intendere la censura come rivolta ad affermare la necessità di escludere la concorrente per aver offerto una prestazione difforme da quanto richiesto, la stessa Amministrazione rileva che nessuna norma prevedeva requisiti minimi a pena di esclusione, né avrebbe potuto farlo stante il dettato dell'art. 46, comma 1 bis, del D. Lgs. n. 163/2006.

Evidenzia, inoltre, che la gara in questione consiste in un appalto integrato che non comporta la presentazione di una offerta tecnica rigida e imm modificabile ma che, al contrario, si caratterizza per margini di flessibilità tali da consentire modifiche in sede di progettazione definitiva in ragione delle esigenze della Stazione appaltante.

In conclusione, a sostegno della propria posizione allega, infine, che

l'art. 2, comma 2, del DM 1 febbraio 2006 precisa che “le disposizioni del presente decreto non si applicano: A) al personale, ai mezzi ed alle infrastrutture militari, della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo forestale dello Stato e del Dipartimento della protezione civile”.

Così precisati i termini della questione, le susseguite censure risultano fondate.

Preliminarmente deve affermarsi l'irrilevanza, prima ancora che l'infondatezza, della eccezione di inammissibilità sollevata dalla resistente Amministrazione in quanto oggetto di doglianza non è l'anomalia dell'offerta della aggiudicataria ma la non conformità della stessa alle specifiche richieste.

Quanto al primo degli addotti profili di illegittimità, l'art. 12, comma 8, del DM 1 febbraio 2006, prevede che “in caso di operazioni notturne l'eliperficie deve essere provvista della segnaletica notturna indicata in Appendice 2”

L'Appendice 2, in tema di luci perimetrali di decollo e approdo, richiede una distanza fra i singoli dispositivi luminosi di metri 3 (circostanza che trova ulteriore conferma in una mail della Direzione Eliporti e Aeroporti minori di ENAC che, il 23 luglio, in esito a specifico quesito della ricorrente, ha precisato che per ottenere l'autorizzazione all'uso di una eliperficie notturna “la distanza tra le luci perimetrali omnidirezionali di una eliperficie deve essere non superiore ai 3 metri”).

Rilievo decisivo, infine, assume il capitolato speciale descrittivo e

prestazionale che, conformemente al citato DM, prevede che “per la segnalazione dell’area di approdo e decollo secondo le leggi vigenti si richiedono i seguenti requisiti minimi: ... luci perimetrali di decollo e approdo devono essere di colore verde, a diffusione omnidirezionale e spaziate tra di loro non più di tre metri”

Il medesimo Capitolato, sempre in tema di “requisiti minimi” prescriveva, altresì, la fornitura di “due indicatori di angolo di planata” mentre la controinteressata ha previsto in offerta un solo indicatore per sei delle sette elisuperfici: circostanza che conferisce fondamento anche al secondo profilo di non conformità evidenziato in ricorso.

Quanto esposto conclama la palese difformità del progetto presentato in gara dall’odierna controinteressata.

In senso contrario non può essere invocato l’art. 46, comma 1 bis, del D. Lgs. n. 163/2006, a norma del quale “la stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette

prescrizioni sono comunque nulle”.

Nel caso di specie l'invocata esclusione della ricorrente non si sarebbe dovuta determinare in ossequio ad una ulteriore “prescrizione a pena di esclusione” estranea alle fattispecie elencate nella norma, e quindi nulla, ma in virtù di un profilo di inammissibilità dell'offerta in questione derivante dalla difformità della stessa da quanto richiesto quale requisito minimo dalla Stazione appaltante.

La definizione della prestazione richiesta sul mercato, infatti, è espressione di una scelta discrezionale della Stazione appaltante che con ciò si autovincola precludendosi la possibilità di ammettere offerte difformi da quanto specificato.

Irrilevante ai fini in esame è, altresì, la circostanza che si verta in materia di appalti integrati di progettazione, in quanto la flessibilità progettuale propria di tale tipologia di procedura non può mai consentire l'elusione delle specifiche minime imposte (in quanto tali inderogabili) stabilite in via preventiva dall'Amministrazione.

Il punto 2.2 del Disciplinare di gara, rubricato “oggetto del contratto” definiva la presente procedura come “appalto di lavori, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta”.

Ciò che era perfettibile era il progetto preliminare posto a base di gara sulla base del quale doveva essere elaborato il progetto definitivo da valutarsi in sede di gara: progetto definitivo che poteva, quindi, differire dall'elaborato preliminare (e proprio le soluzioni ulteriori costituivano oggetto di competizione), ma pur sempre nel rispetto dei requisiti prestazionali minimi.



E che le specifiche in questione fossero inderogabili è espressamente stabilito al punto 2.2 del Disciplinare di gara laddove si precisa che “lo svolgimento della gara è effettuato sulla base del progetto preliminare come sopra indicato, nonché di un Capitolato prestazionale corredato dell’indicazione delle prescrizioni delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili”.

Capitolato che, a norma dell’art. 23 (rubricato “Capitolato speciale descrittivo e prestazionale del progetto preliminare”) del DPR n. 207/2010 (già art. 24, d.P.R. n. 554/1999), specifica che questo dovrà contenere “l’indicazione delle necessità funzionali, dei requisiti e delle specifiche prestazioni che dovranno essere presenti nell’intervento in modo che questo risponda alle esigenze della stazione appaltante”.

L’utilizzo del termine “dovranno” esprime un concetto di doverosità non confutabile in via interpretativa che priva di pregio le argomentazioni difensive delle resistenti sul punto.

Consentire, come pare vogliano sostenere queste ultime, di adeguare il progetto alle specifiche richieste in un secondo tempo, a gara conclusa, adeguando solo in quella fase il progetto valutato ai requisiti minimi inderogabili, costituirebbe una palese ed inammissibile violazione del principio di *par condicio* che, per giurisprudenza costante, deve ritenersi essere prevalente sul principio di *favor participationis* invocato in chiave difensiva dalla controinteressata.

Nel senso predetto depone, ulteriormente, il punto 1.4.2 del Capitolato, rubricato “caratteristiche del progetto definitivo” - che, invece, l’Amministrazione richiama a conforto della propria tesi -, ove

precisa che l'elaborato in esame "deve sviluppare gli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo".

E' fuori da ogni dubbio, infatti, che il difetto dei requisiti progettuali minimi inderogabili non possa che rappresentare una significativa differenza tecnica.

Allo stesso modo deve ritenersi significativa anche sotto il profilo dei costi la successiva previsione di un numero di gran lunga superiore di luci (oltre 140) e di un secondo proiettore per 6 piazzole su 7 che entrambe le resistenti ritengono possibile realizzare successivamente.

Sul punto deve rilevarsi che, sebbene non risulti comprovata una incidenza, in termini di costi, pari al 3% del valore dell'appalto con riferimento ai fari e al 10% in relazione ai proiettori (come specifica la ricorrente principale), è pur vero che l'allegazione non trova puntuale smentita in atti.

Priva di pregio è, infine, l'eccepita inapplicabilità del DM 1 febbraio 2006 alle infrastrutture della Protezione civile.

La circostanza che la stessa fonte legale non imponga il necessario rispetto delle prescrizioni, non esclude la possibilità, da parte della Stazione appaltante, sulla base di esigenze concrete dalla stessa valutate, di richiedere requisiti più restrittivi di quelli legali, con il solo limite della palese illogicità: illogicità che non è dato rilevare nel caso di specie trattandosi, come ampiamente illustrato, di requisiti direttamente incidenti sui livelli di sicurezza della navigazione aerea

notturna.

Dette aree, inoltre, non sono costruite ad uso esclusivo dei mezzi della Protezione Civile ma destinate anche ad utilizzo per attività di elisoccorso svolte a cura di enti diversi da quelli esclusi dal decreto ministeriale in commento.

4. - Per quanto precede il ricorso incidentale deve essere respinto mentre deve essere accolto il ricorso principale stante l'accertata illegittimità della omessa esclusione dell'offerta della concorrente risultata aggiudicataria.

Le spese di giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e vengono poste a carico delle resistenti nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d'Aosta, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: accoglie il ricorso principale, e annulla per quanto di ragione il provvedimento con lo stesso impugnato;

respinge il ricorso incidentale;

condanna l'Amministrazione e la controinteressata al pagamento delle spese di giudizio, in ragione di due terzi a carico della prima e di un terzo a carico della seconda, che liquida in € 4.500,00 (più IVA e CPA) oltre al rimborso, a carico dell'Amministrazione, del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 14  
novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Adamo, Presidente

Marco Poppi, Primo Referendario, Estensore

Antonio De Vita, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/12/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)